

## Impresa e azienda. L'avviamento dell'impresa agricola

di Antonio Aggio

Il concetto scientifico di una valutazione di impresa presuppone la chiarezza del concetto. Ora la dottrina dominante vede nell'impresa una attività; cioè la distinzione tra impresa e azienda consiste essenzialmente nel fatto che l'azienda è l'aspetto statico del complesso dei beni e dei servizi organizzati per l'esercizio dell'impresa e quest'ultima invece ne rappresenta l'aspetto dinamico.

La distinzione classica tra azienda e impresa, formulata a suo tempo dal Serpieri, pur essendo chiarissima come enunciazione teorica, non manca di suscitare polemiche di carattere economico e giuridico nella sua applicazione pratica, tanto che lo stesso codice civile recepisce il concetto di azienda ma non definisce quello di impresa, bensì quello di imprenditore.

Se si accetta la teoria che in definitiva l'impresa si distingue dall'azienda per l'attività dell'imprenditore, è difficile pensare ad un trasferimento o successione di impresa. Infatti, se l'impresa è solo attività, si dovrebbe parlare di cessazione di impresa e inizio di una nuova impresa da parte di altro imprenditore, anche se esercitata a mezzo della stessa organizzazione produttiva.

La logica dei concetti sopra enunciati comporta come conseguenza che l'impresa si esercita ma non esiste.

Tuttavia vorrei ricordare che il nostro legislatore, e in particolare la nostra Carta Costituzionale, prevede all'art. 43 l'esproprio e salvo indennizzo, di determinate imprese o « categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale ».

È stato detto che questo articolo, se si accetta la premessa che l'impresa è attività economica organizzata professionalmente, pecca di improprietà di linguaggio, perché una attività non può essere oggetto né di proprietà, né di trasferimento od espropriazione in senso tecnico.

Questa posizione che discende dal dettato degli articoli 2082 e

2555 del c. c. e che è condivisa dalla maggior parte della dottrina giuridica, è stata per altro autorevolmente criticata oltre che dal Niccolò già ricordato nella relazione del Prof. Romagnoli, anche dal Rodotà, il quale, a proposito della nazionalizzazione delle imprese elettriche effettuata con la legge 6/12/1962, n. 1643, riteneva corretta l'espressione « imprese » anziché aziende usata dal legislatore.

Infatti, ad avviso del Rodotà, si avrebbe una sottovalutazione della norma costituzionale, alla quale farebbe riscontro l'ingiustificato mantenimento di una posizione centrale — nel nostro sistema giuridico-economico — data al codice civile, al quale si attribuisce una persistente funzione di indicare ogni principio ordinatore della materia.

Fatta questa digressione di carattere generale, per il Rodotà è terminologicamente corretto riferirsi alla espropriazione di imprese anziché di aziende, perché — se non ho travisato il pensiero del Rodotà — l'azienda concerne le singole entità oggettive, mentre nel trasferimento dell'impresa si trasferisce non solo l'oggetto, ossia l'azienda, ma anche il contenuto che consiste nel potere di gestione, per cui si trasferisce un vero e proprio diritto d'impresa.

A questa pur affascinante tesi, mi sembra di poter replicare che il potere di gestione — che costituirebbe il potere del diritto d'impresa — non riesce a distinguersi dal diritto sull'azienda. Cioè, l'attività dell'imprenditore sembra essere una esplicazione dell'autonomia del soggetto ed il potere di gestione nel suo complesso non è altro che una mera conseguenza del diritto sull'azienda medesima.

Invece a me sembra che accanto al concetto di impresa vista come attività, il Codice Civile all'art. 2086 preveda altresì il concetto di impresa come entità, cioè un organismo che può qualificarsi come una istituzione che non solo si esercita, come dice l'art. 2082, ma anche esiste in quanto tale, e pertanto non è improprio parlare di espropriazione di impresa.

Ovviamente dipende dall'angolo visuale con cui è vista l'impresa e *dal tipo della medesima*.

Se si tiene presente che l'impresa può essere anche una entità e non solo attività, allora si può parlare di successione nell'impresa, e di valutazione della medesima.

La dottrina commercialista spesso tende a far coincidere l'impresa con l'avviamento di impresa, facendo rilevare che « l'avviamento non costituisce un vero elemento patrimoniale o perlomeno

non ha una consistenza da renderne opportuno il considerarlo tale a meno che non sia stato pagato un prezzo per l'avviamento » (Ferrara).

Se esiste un prezzo per l'avviamento d'impresa ne deriva che detto avviamento può essere suscettibile di una valutazione patrimoniale autonoma, almeno dal punto di vista economico e della tutela che ne dà l'ordinamento giuridico.

Il Vivante definiva l'avviamento d'impresa come « l'aspettativa di lucri futuri ».

La dottrina giuridica e la dottrina aziendalistica per lo più ritengono che il concetto di avviamento coincida con quello di clientela, tanto da parlare di « avviamento-clientela » e considerarlo come un bene giuridicamente tutelabile, ritenendo la proprietà dell'avviamento fondata — sempre secondo la definizione del Vivante — « sull'assortimento delle merci, sul nome, sull'abilità dei commessi, sulle pratiche tradizionali di serietà, di correttezza etc... ». Ma è stato fatto rilevare che la proprietà dell'avviamento intesa come proprietà della clientela, non poteva esistere perché incompatibile con la libertà personale dei clienti e con la libertà del commercio.

A questa osservazione si è ribattuto che se è vero che cambiano i singoli soggetti, non cambia la clientela nel suo complesso, intesa quest'ultima come una corrente di domanda a carattere stabile e continuativa (Greco).

Tuttavia mi sembra che il solo concetto di clientela presupponga esclusivamente una serie di relazioni che si esaurisce in un complesso di rapporti ciascuno fine a se stesso, mentre invece ben più ampio è il concetto di avviamento-organizzazione, che, pur essendo stato definito « una larva giuridica », a me non sembra tale.

Non solo, ma il concetto di avviamento-organizzazione non è specifico del settore industriale o commerciale, ma si può applicare anche al settore primario.

In proposito, come ha già detto il Prof. Campus nella sua relazione, l'avviamento delle aziende agrarie è stato poco studiato dalla dottrina dell'estimo, perché l'avviamento nel settore primario consiste nella organizzazione effettuata dall'agricoltore dei singoli elementi oggettivi della produzione e nelle variazioni che egli ha saputo arrecare a quegli elementi per renderli più idonei al conseguimento dell'utile o al conseguimento del profitto. Praticamente l'avviamento nelle aziende agrarie consiste nell'ordinamento aziendale ed è intrinseco alla azienda medesima, inscindibile da questa e pertanto non può formare oggetto di utilizzazione separata.

In altri termini possiamo dire che l'avviamento dell'impresa agraria costituisce una qualità e non un elemento dell'azienda.

Questo come regola per quanto attiene l'attività principale; però non va dimenticato che l'art. 2557 del c. c. prevede il divieto di concorrenza anche per le aziende agricole, esclusivamente per le attività connesse, quando per queste ultime sia previsto un avviamento di clientela.

Ciò apre nuove prospettive nella dottrina dell'estimo agrario perché nell'attuale momento economico assistiamo al crescente fenomeno di attività connesse all'agricoltura che invadono sempre più la sfera del secondario e del terziario, per cui l'avviamento in queste aziende assume un carattere estrinseco analogo a quello dell'avviamento delle aziende industriali e commerciali.

Va però detto che, pur allargandosi il quadro della materia, non viene intaccata la metodologia dell'estimo. Il problema principale consiste nel distinguere con chiarezza l'attività principale dall'attività connessa ed il collegamento economico che non sempre è di subordinazione.

Le difficoltà, a mio avviso, le riscontriamo invece nel distinguere l'imprenditore agricolo dall'impresa.

Infatti l'impegno personale dell'imprenditore in genere non è necessario, potendo questi farsi sostituire da altri che agiscano in suo nome, purché siano riversati sull'imprenditore gli effetti giuridici ed economici della gestione, indipendentemente dalla partecipazione personale.

Tuttavia nel settore agrario si va sviluppando sempre di più la necessità della partecipazione personale dell'imprenditore agricolo.

Mi limito qui a ricordare la legge 9 maggio 1975, n. 153, che recepisce le direttive comunitarie n. 159/60/61 del 72 dove vengono riservate provvidenze per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole solo a quegli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, e si intende a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Inoltre molte regioni hanno istituito l'albo professionale agricolo riservando particolari previdenze agli iscritti all'albo. Fra i titoli necessari per l'iscrizione, in genere è richiesta la partecipazione diretta dell'imprenditore.

I coltivatori diretti hanno maggiori facilitazioni per l'accesso al credito agevolato, per sgravi fiscali, ecc., e hanno una situazione di privilegio per quanto attiene l'affitto dei fondi rustici secondo la legge 3 maggio 1982, n. 203, ma è necessario il lavoro proprio e della propria famiglia. Per coloro che sono equiparati al coltivatore diretto ex art. 7 vi è l'impegno ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi.

Queste situazioni soggettive possono avere un grande rilievo pratico, ma per una valutazione estimativa hanno bisogno di essere considerate con grande prudenza per non incorrere nel pericolo di valutare l'imprenditore anziché l'azienda o l'impresa.